SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 maggio 2002.

Variazioni di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Radiazione di due marche di sigari naturali - Inserimento di alcune fasce di prezzo . . . . . Pag. 6

DECRETO 27 maggio 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE . . . . Pag. 13

DECRETO 31 maggio 2002.

Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156 . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Il Vignale» a r.l., in Sammichele . . . . Pag. 17

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Airone» a r.l., in Minervino Murge . . . . Pag. 18

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Metalgrafica» a r.l., in Bari . . . . Pag. 18

DECRETO 15 maggio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona . . . . . . Pag. 19

Ministero delle attività produttive

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ferro C.A. S.c. a r.l.», in Sondrio e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

DECRETO 30 maggio 2002.

Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese, ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 . . . . Pag. 20

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 maggio 2002.

Integrazione all'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori scientifico-disciplinari ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative . . . . Pag. 22

DECRETO 20 maggio 2002.

Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale. Pag. 22

Ministero della salute

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Ungurianu Aurel Stefan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Trifan Niculai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 27

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rosca Ioana Cosmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 28

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Naydenova Todorova Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 29

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasilescu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 29

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mateica Anca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Costa Cavalcante Marcia Mary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 31

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wlosek Ewa Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 31

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionel Magda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 32

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sheldon Mary Avon di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 33

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serrano Barcenilla Maria Begona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . Pag. 33

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Haxhiymeri Veronika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 34

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cano Vasquez Rosa Evangelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica. . . . . Pag. 34

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Park Hyun Joo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Doci Mimoza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 35

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sullcahuaman Merino Celia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica. . . . . Pag. 36

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Celikovic Bahira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 37

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ramic Amela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 37

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sinani Veronika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Muhametaj Floresha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 38

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kapo Elona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 39

DECRETO 10 aprile 2002.

Rettifica al decreto del 18 ottobre 2001 relativo al riconoscimento di titolo di studio estero della sig.ra Kotvica Branka quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 40

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quispe Chavarria Nidia Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica . . . . Pag. 40

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bari Mirela Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 41

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cibotar Marcu Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 41

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sares Ana Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Eugenia Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Viciu Madalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Stanciu Sorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 44

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Nadia Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Florescu Baltaret Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chifan Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 46

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jezierska Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 47

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grzasko Gugolka Dorota Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 47

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morzdzynska Cieloch Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 48

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dovleac Larisa Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 49

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toth Livia Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 49

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionica T. Georgiana Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 50

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gogelea C. Ecaterina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 51

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tohaneanu Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 51

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Dragomir Bogdan Aurelian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 52

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigore Aurelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 53

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Radu Virgiliu Cristinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 53

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Draghici Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 54

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petrea Aura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 55

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bica Nicoleta Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 55

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boerescu Lorena Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 56

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cardena Ylaquijo Teofila Augusta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 56

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Terrazas Cano Yesenia Caterine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 57

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 58

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Torres Silva Francisca Dery di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 58

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arenas Chavez Mariela Betty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 59

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Susanne Wahrlich di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 60

DECRETO 22 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad espletare le attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico . . Pag. 60

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia, in Palermo . . . . Pag. 62

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 16 maggio 2002.

Trattative private: offerte anomale. (Determinazione n. 9/2002) . . . . Pag. 62

Consiglio nazionale delle ricerche

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Modifiche al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Correzione di errore materiale . . . . Pag. 63

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», in Cuneo. Pag. 64

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», in Firenze. . . . . Pag. 64

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Bisceglie . . . . Pag. 64

Estinzione della Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, in Napoli . . . . Pag. 64

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 64

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario . . . . Pag. 65

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Ascoli Piceno . . . . Pag. 65

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 31 maggio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 65

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Dinamica a r.l.», in Bari . . . . Pag. 66

Ministero della salute: Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epitomax». . . . . Pag. 66

Banca d'Italia:

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare del Levante S.p.a., in Bari . . . . Pag. 66

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo Nomentana - Mentana, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mentana. Pag. 66

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi: Sostituzione del conservatore del registro delle imprese . . . . Pag. 66

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 aprile 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Trasferimenti dei crediti di € 4.822,77 ed € 32.822,77 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002). Pag. 67

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota SP 4485/GC del 9 marzo 2002 del presidente della giunta regionale del Lazio con la quale, in relazione alla inadeguatezza del sistema di smaltimento dei rifiuti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, viene evidenziata la necessità di avviare interventi strutturali volti anche alla realizzazione urgente di termovalorizzatori;

Vista la delibera della giunta regionale del Lazio n. 406 del 28 marzo 2002, con la quale viene evidenziato lo stato di pericolosità socio-economico-ambientale connesso allo smaltimento dei rifiuti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti e viene richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Considerato che nelle suddette province l'attuale sistema delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti è inadeguato a ricevere la considerevole e crescente quantità di rifiuti prodotti e che la raccolta differenziata è ancora carente;

Ritenuto, pertanto, necessario avviare gli interventi necessari per il superamento della situazione emergenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A06785

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2002.

Variazioni di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE - Radiazione di due marche di sigari naturali - Inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle B e C, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice alla radiazione della tariffa di vendita di due marche di sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B

SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.233,17	245,00	408,33	563,50	2.450,00
1.328,80	264,00	440,00	607,20	2.640,00
1.791,87	356,00	593,33	818,80	3.560,00
1.832,13	364,00	606,67	837,20	3.640,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle B e C allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI e SIGARETTI

(TABELLA B)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 520,00	€ 516,00	€ 2,58
ARTURO FUENTE CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 520,00	€ 516,00	€ 64,50
ARTURO FUENTE CORONA GRANDE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.700,00	€ 1.640,00	€ 8,20
ARTURO FUENTE CORONA GRANDE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.700,00	€ 1.640,00	€ 205,00
ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.220,00	€ 2.300,00	€ 11,50
ARTURO FUENTE DOUBLE CHATEAU FUENTE	Confezione da 20 pezzi	€ 2.220,00	€ 2.300,00	€ 230,00
ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 2.020,00	€ 1.960,00	€ 9,80
ARTURO FUENTE DOUBLE CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 2.020,00	€ 1.960,00	€ 245,00
ARTURO FUENTE FLOR FINA 8-5-8	Confezione da 1 pezzo	€ 1.860,00	€ 1.800,00	€ 9,00
ARTURO FUENTE FLOR FINA 8-5-8	Confezione da 25 pezzi	€ 1.860,00	€ 1.800,00	€ 225,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY CLASSIC	Confezione da 1 pezzo	€ 4.030,00	€ 3.880,00	€ 19,40
ARTURO FUENTE HEMINGWAY CLASSIC	Confezione da 25 pezzi	€ 4.030,00	€ 3.880,00	€ 485,00
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SIGNATURE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.820,00	€ 3.640,00	€ 18,20

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SIGNATURE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.820,00	€ 3.640,00	€ 455,00
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 7,00
ARTURO FUENTE NUMERO 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.500,00	€ 1.400,00	€ 175,00
ARTURO FUENTE RESERVA N. 4	Confezione da 1 pezzo	€ 2.790,00	€ 2.640,00	€ 13,20
ARTURO FUENTE RESERVA N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 2.790,00	€ 2.640,00	€ 330,00
ARTURO FUENTE CUBAN CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.710,00	€ 1.680,00	€ 210,00
ARTURO FUENTE CUBAN CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.710,00	€ 1.680,00	€ 8,40
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 1 pezzo	€ 2.690,00	€ 2.600,00	€ 13,00
ARTURO FUENTE SHORT STORY	Confezione da 25 pezzi	€ 2.690,00	€ 2.600,00	€ 325,00
BAUZA" FABULOSOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.980,00	€ 9,90
BAUZA" FABULOSOS	Confezione da 25 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.980,00	€ 247,50
BAUZA" GRECOS N. 4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.450,00	€ 1.380,00	€ 6,90
BAUZA" GRECOS N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.450,00	€ 1.380,00	€ 172,50
BAUZA" PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.290,00	€ 1.200,00	€ 6,00
BAUZA" PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.290,00	€ 1.200,00	€ 150,00
BAUZA" ROBUSTOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 8,00
BAUZA" ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 200,00
CUESTA REY ARISTOCRAT	Confezione da 1 pezzo	€ 2.890,00	€ 2.640,00	€ 13,20
CUESTA REY ARISTOCRAT	Confezione da 10 pezzi	€ 2.890,00	€ 2.640,00	€ 132,00
CUESTA REY CABINET 1884	Confezione da 1 pezzo	€ 1.910,00	€ 1.640,00	€ 8,20
CUESTA REY CABINET 1884	Confezione da 25 pezzi	€ 1.910,00	€ 1.640,00	€ 205,00
CUESTA REY CABINET 1884	Confezione da 3 pezzi	€ 1.910,00	€ 1.640,00	€ 24,60
CUESTA REY CABINET 8.9.8	Confezione da 1 pezzo	€ 2.270,00	€ 2.000,00	€ 10,00
CUESTA REY CABINET 8.9.8	Confezione da 20 pezzi	€ 2.270,00	€ 2.000,00	€ 200,00
CUESTA REY CABINET 95	Confezione da 1 pezzo	€ 1.760,00	€ 1.480,00	€ 7,40
CUESTA REY CABINET 95	Confezione da 25 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.480,00	€ 185,00
CUESTA REY CABINET 95	Confezione da 3 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.480,00	€ 22,20
CUESTA REY CAMEO	Confezione da 10 pezzi	€ 570,00	€ 500,00	€ 25,00
CUESTA REY CAPTIVA	Confezione da 20 pezzi	€ 2.380,00	€ 2.160,00	€ 216,00
CUESTA REY CAPTIVA	Confezione da 1 pezzo	€ 2.380,00	€ 2.160,00	€ 10,80
CUESTA REY DOMINICAN BELICOSO n. 11	Confezione da 1 pezzo	€ 2.170,00	€ 1.920,00	€ 9,60
CUESTA REY DOMINICAN BELICOSO n. 11	Confezione da 10 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.920,00	€ 96,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 2	Confezione da 1 pezzo	€ 2.480,00	€ 2.120,00	€ 10,60
CUESTA REY DOMINICAN No. 2	Confezione da 10 pezzi	€ 2.480,00	€ 2.120,00	€ 106,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 1 pezzo	€ 1.860,00	€ 1.600,00	€ 8,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 25 pezzi	€ 1.860,00	€ 1.600,00	€ 200,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 3 pezzi	€ 1.860,00	€ 1.600,00	€ 24,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 60	Confezione da 1 pezzo	€ 2.430,00	€ 2.080,00	€ 10,40
CUESTA REY DOMINICAN No. 60	Confezione da 10 pezzi	€ 2.430,00	€ 2.080,00	€ 104,00
CUESTA REY DOMINICAN No. 7 ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.170,00	€ 1.920,00	€ 9,60
CUESTA REY DOMINICAN No. 7 ROBUSTO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.920,00	€ 96,00
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 1 pezzo	€ 2.690,00	€ 2.400,00	€ 12,00
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 5 pezzi	€ 2.690,00	€ 2.400,00	€ 60,00
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.690,00	€ 2.400,00	€ 12,00
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.690,00	€ 2.400,00	€ 120,00
CUESTA REY TUSCANY	Confezione da 1 pezzo	€ 2.790,00	€ 2.600,00	€ 13,00
CUESTA REY TUSCANY	Confezione da 10 pezzi	€ 2.790,00	€ 2.600,00	€ 130,00
DON SEVILLE ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 720,00	€ 650,00	€ 3,25
DON SEVILLE ROBUSTO	Confezione da 4 pezzi	€ 720,00	€ 650,00	€ 13,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DON SEVILLE VALENCIA	Confezione da 1 pezzo	€ 770,00	€ 700,00	€ 3,50
DON SEVILLE VALENCIA	Confezione da 4 pezzi	€ 770,00	€ 700,00	€ 14,00
EXCALIBUR BANQUETS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.580,00	€ 2.520,00	€ 12,60
EXCALIBUR BANQUETS	Confezione da 10 pezzi	€ 2.580,00	€ 2.520,00	€ 126,00
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.760,00	€ 1.560,00	€ 7,80
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.560,00	€ 78,00
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 20 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.560,00	€ 156,00
EXCALIBUR EPICURE MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.760,00	€ 1.560,00	€ 7,80
EXCALIBUR EPICURE MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.560,00	€ 78,00
EXCALIBUR MARGARITAS	Confezione da 1 pezzo	€ 670,00	€ 600,00	€ 3,00
EXCALIBUR MARGARITAS	Confezione da 20 pezzi	€ 670,00	€ 600,00	€ 60,00
EXCALIBUR N. II MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.170,00	€ 1.900,00	€ 9,50
EXCALIBUR N. II MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.900,00	€ 95,00
EXCALIBUR N. IV MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 8,00
EXCALIBUR N. IV MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 80,00
EXCALIBUR N. VII MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 6,80
EXCALIBUR N. VII MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 68,00
EXCALIBUR N.I	Confezione da 1 pezzo	€ 2.272,00	€ 1.960,00	€ 9,80
EXCALIBUR N.I	Confezione da 10 pezzi	€ 2.272,00	€ 1.960,00	€ 98,00
EXCALIBUR N.I	Confezione da 20 pezzi	€ 2.272,00	€ 1.960,00	€ 196,00
EXCALIBUR N.II	Confezione da 1 pezzo	€ 2.170,00	€ 1.900,00	€ 9,50
EXCALIBUR N.II	Confezione da 10 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.900,00	€ 95,00
EXCALIBUR N.II	Confezione da 20 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.900,00	€ 190,00
EXCALIBUR N.IV	Confezione da 1 pezzo	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 8,00
EXCALIBUR N.IV	Confezione da 10 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 80,00
EXCALIBUR N.IV	Confezione da 20 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.600,00	€ 160,00
EXCALIBUR N.VII	Confezione da 1 pezzo	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 6,80
EXCALIBUR N.VII	Confezione da 20 pezzi	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 136,00
LA UNICA 300	Confezione da 1 pezzo	€ 1.710,00	€ 1.560,00	€ 7,80
LA UNICA 300	Confezione da 20 pezzi	€ 1.710,00	€ 1.560,00	€ 156,00
LA UNICA 400	Confezione da 1 pezzo	€ 1.550,00	€ 1.400,00	€ 7,00
LA UNICA 400	Confezione da 20 pezzi	€ 1.550,00	€ 1.400,00	€ 140,00
LA UNICA 400 MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.550,00	€ 1.400,00	€ 7,00
LA UNICA 400 MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 1.550,00	€ 1.400,00	€ 140,00
LA UNICA 500	Confezione da 1 pezzo	€ 1.498,00	€ 1.360,00	€ 6,80
LA UNICA 500	Confezione da 20 pezzi	€ 1.498,00	€ 1.360,00	€ 136,00
NAT SHERMAN ALGONQUIN	Confezione da 1 pezzo	€ 2.620,00	€ 2.240,00	€ 11,20
NAT SHERMAN ALGONQUIN	Confezione da 25 pezzi	€ 2.620,00	€ 2.240,00	€ 280,00
NAT SHERMAN ANGLERS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.410,00	€ 1.180,00	€ 5,90
NAT SHERMAN ANGLERS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.410,00	€ 1.180,00	€ 147,50
NAT SHERMAN ASTOR	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.860,00	€ 9,30
NAT SHERMAN ASTOR	Confezione da 25 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.860,00	€ 232,50
NAT SHERMAN CARNEGIE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.070,00	€ 1.920,00	€ 9,60
NAT SHERMAN CARNEGIE	Confezione da 25 pezzi	€ 2.070,00	€ 1.920,00	€ 240,00
NAT SHERMAN DAKOTA	Confezione da 1 pezzo	€ 2.996,00	€ 2.600,00	€ 13,00
NAT SHERMAN DAKOTA	Confezione da 20 pezzi	€ 2.996,00	€ 2.600,00	€ 260,00
NAT SHERMAN EXPLORERS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.810,00	€ 1.680,00	€ 8,40
NAT SHERMAN EXPLORERS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.810,00	€ 1.680,00	€ 210,00
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.1	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.280,00	€ 6,40

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No I	Confezione da 10 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.280,00	€ 64,00
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.IV	Confezione da 1 pezzo	€ 1.600,00	€ 1.440,00	€ 7,20
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.IV	Confezione da 10 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.440,00	€ 72,00
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.V	Confezione da 1 pezzo	€ 1.630,00	€ 1.460,00	€ 7,30
NAT SHERMAN FIFTH AVENUE SELECTION No.V	Confezione da 10 pezzi	€ 1.630,00	€ 1.460,00	€ 73,00
NAT SHERMAN HAMILTON	Confezione da 1 pezzo	€ 1.140,00	€ 940,00	€ 4,70
NAT SHERMAN HAMILTON	Confezione da 25 pezzi	€ 1.140,00	€ 940,00	€ 117,50
NAT SHERMAN HAMPSHIRE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.380,00	€ 2.000,00	€ 10,00
NAT SHERMAN HAMPSHIRE	Confezione da 25 pezzi	€ 2.380,00	€ 2.000,00	€ 250,00
NAT SHERMAN HAMPTON	Confezione da 1 pezzo	€ 1.550,00	€ 1.500,00	€ 7,50
NAT SHERMAN HAMPTON	Confezione da 25 pezzi	€ 1.550,00	€ 1.500,00	€ 187,50
NAT SHERMAN HARRINGTON	Confezione da 1 pezzo	€ 1.430,00	€ 1.260,00	€ 6,30
NAT SHERMAN HARRINGTON	Confezione da 25 pezzi	€ 1.430,00	€ 1.260,00	€ 157,50
NAT SHERMAN HOBART	Confezione da 25 pezzi	€ 1.240,00	€ 1.120,00	€ 140,00
NAT SHERMAN HOBART	Confezione da 1 pezzo	€ 1.240,00	€ 1.120,00	€ 5,60
NAT SHERMAN HUDSON	Confezione da 1 pezzo	€ 830,00	€ 740,00	€ 3,70
NAT SHERMAN HUDSON	Confezione da 25 pezzi	€ 830,00	€ 740,00	€ 92,50
NAT SHERMAN HUNTER	Confezione da 1 pezzo	€ 1.190,00	€ 1.000,00	€ 5,00
NAT SHERMAN HUNTER	Confezione da 25 pezzi	€ 1.190,00	€ 1.000,00	€ 125,00
NAT SHERMAN METROPOLE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.900,00	€ 1.600,00	€ 8,00
NAT SHERMAN METROPOLE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.900,00	€ 1.600,00	€ 200,00
NAT SHERMAN METROPOLITAN ANGLERS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.410,00	€ 1.180,00	€ 147,50
NAT SHERMAN METROPOLITAN ANGLERS	Confezione da 5 pezzi	€ 1.410,00	€ 1.180,00	€ 29,50
NAT SHERMAN METROPOLITAN METROPOLITAN	Confezione da 1 pezzo	€ 2.170,00	€ 1.760,00	€ 8,80
NAT SHERMAN METROPOLITAN METROPOLITAN	Confezione da 20 pezzi	€ 2.170,00	€ 1.760,00	€ 176,00
NAT SHERMAN METROPOLITAN UNIVERSITY	Confezione da 25 pezzi	€ 1.710,00	€ 1.440,00	€ 180,00
NAT SHERMAN METROPOLITAN UNIVERSITY	Confezione da 5 pezzi	€ 1.710,00	€ 1.440,00	€ 36,00
NAT SHERMAN MORGAN	Confezione da 1 pezzo	€ 1.910,00	€ 1.720,00	€ 8,60
NAT SHERMAN MORGAN	Confezione da 25 pezzi	€ 1.910,00	€ 1.720,00	€ 215,00
NAT SHERMAN No. 1400	Confezione da 1 pezzo	€ 2.440,00	€ 2.280,00	€ 11,40
NAT SHERMAN No. 1400	Confezione da 25 pezzi	€ 2.440,00	€ 2.280,00	€ 285,00
NAT SHERMAN No. 500	Confezione da 1 pezzo	€ 2.890,00	€ 2.700,00	€ 13,50
NAT SHERMAN No. 500	Confezione da 20 pezzi	€ 2.890,00	€ 2.700,00	€ 270,00
NAT SHERMAN No. 711	Confezione da 1 pezzo	€ 2.790,00	€ 2.600,00	€ 13,00
NAT SHERMAN No. 711	Confezione da 20 pezzi	€ 2.790,00	€ 2.600,00	€ 260,00
NAT SHERMAN TELEGRAPH	Confezione da 1 pezzo	€ 1.830,00	€ 1.760,00	€ 8,80
NAT SHERMAN TELEGRAPH	Confezione da 25 pezzi	€ 1.830,00	€ 1.760,00	€ 220,00
NAT SHERMAN TIPPED CIGARS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.650,00	€ 1.440,00	€ 7,20
NAT SHERMAN TIPPED CIGARS	Confezione da 30 pezzi	€ 1.650,00	€ 1.440,00	€ 216,00
NAT SHERMAN TRIBUNE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.020,00	€ 1.960,00	€ 9,80
NAT SHERMAN TRIBUNE	Confezione da 25 pezzi	€ 2.020,00	€ 1.960,00	€ 245,00
NAT SHERMAN UNION	Confezione da 1 pezzo	€ 1.410,00	€ 1.360,00	€ 6,80
NAT SHERMAN UNION	Confezione da 25 pezzi	€ 1.410,00	€ 1.360,00	€ 170,00
NAT SHERMAN UNIVERSITY	Confezione da 1 pezzo	€ 1.710,00	€ 1.440,00	€ 7,20
NAT SHERMAN UNIVERSITY	Confezione da 25 pezzi	€ 1.710,00	€ 1.440,00	€ 180,00
PADRON 2000	Confezione da 1 pezzo	€ 2.020,00	€ 1.900,00	€ 9,50
PADRON 2000	Confezione da 25 pezzi	€ 2.020,00	€ 1.900,00	€ 237,50
PADRON CHICOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.240,00	€ 1.160,00	€ 5,80
PADRON CHICOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.240,00	€ 1.160,00	€ 145,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PADRON CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	€ 2.690,00	€ 2.450,00	€ 12,25
PADRON CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	€ 2.690,00	€ 2.450,00	€ 306,25
PADRON EXECUTIVE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.930,00	€ 3.700,00	€ 18,50
PADRON EXECUTIVE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.930,00	€ 3.700,00	€ 462,50
PADRON LONDRES	Confezione da 1 pezzo	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 6,80
PADRON LONDRES	Confezione da 25 pezzi	€ 1.450,00	€ 1.360,00	€ 170,00
PADRON PRINCIPE	Confezione da 1 pezzo	€ 3.720,00	€ 3.560,00	€ 17,80
PADRON PRINCIPE	Confezione da 25 pezzi	€ 3.720,00	€ 3.560,00	€ 445,00
GARCIA Y VEGA CRYSTALS No. 200	Confezione da 3 pezzi	€ 530,00	€ 540,00	€ 8,10
GARCIA Y VEGA ENGLISH CORONAS	Confezione da 1 pezzo	€ 410,00	€ 440,00	€ 2,20
GARCIA Y VEGA ENGLISH CORONAS	Confezione da 4 pezzi	€ 410,00	€ 440,00	€ 8,80
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.820,00	€ 2.000,00	€ 250,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.460,00	€ 1.600,00	€ 200,00
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	Confezione da 25 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.640,00	€ 205,00
H. UPMANN N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.060,00	€ 1.100,00	€ 137,50
H. UPMANN N. 4	Confezione da 5 pezzi	€ 1.060,00	€ 1.100,00	€ 27,50
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	Confezione da 25 pezzi	€ 2.620,00	€ 2.740,00	€ 342,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	Confezione da 25 pezzi	€ 1.720,00	€ 1.800,00	€ 225,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 25 pezzi	€ 1.620,00	€ 1.700,00	€ 212,50
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU ROI	Confezione da 5 pezzi	€ 1.440,00	€ 1.520,00	€ 38,00
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	Confezione da 25 pezzi	€ 1.540,00	€ 1.600,00	€ 200,00
MONTECRISTO ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi	€ 2.280,00	€ 2.400,00	€ 300,00
MONTECRISTO ESPECIALES N. 2	Confezione da 25 pezzi	€ 1.780,00	€ 1.900,00	€ 237,50
MONTECRISTO N. 1	Confezione da 25 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.920,00	€ 240,00
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 25 pezzi	€ 2.080,00	€ 2.280,00	€ 285,00
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 3 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.640,00	€ 24,60
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 3 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.200,00	€ 18,00
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 5 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.200,00	€ 30,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 25 pezzi	€ 940,00	€ 1.000,00	€ 125,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.460,00	€ 1.520,00	€ 190,00
MONTECRISTO TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.080,00	€ 2.200,00	€ 11,00
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	Confezione da 5 pezzi	€ 580,00	€ 640,00	€ 16,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 225,00
PARTAGAS SHORTS	Confezione da 50 pezzi	€ 1.000,00	€ 1.080,00	€ 270,00
PARTAGAS SUPER PARTAGAS	Confezione da 5 pezzi	€ 520,00	€ 600,00	€ 15,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	Confezione da 25 pezzi	€ 650,00	€ 690,00	€ 86,25
PUNCH PUNCH PUNCH	Confezione da 25 pezzi	€ 1.620,00	€ 1.720,00	€ 215,00
PUNCH ROYAL SELECTION n. 11	Confezione da 25 pezzi	€ 1.680,00	€ 1.800,00	€ 225,00
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	Confezione da 25 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 150,00
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION N. 3	Confezione da 25 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.720,00	€ 215,00
ROMEO Y JULIETA PERFECTOS	Confezione da 25 pezzi	€ 490,00	€ 540,00	€ 67,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 5 pezzi	€ 690,00	€ 720,00	€ 18,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2 TUBOS	Confezione da 25 pezzi	€ 690,00	€ 720,00	€ 90,00

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GARCIA Y VEGA CHICO	Confezione da 5 pezzi	€ 272,00	€ 288,00	€ 3,60

TABACCO da FUMO

(TABELLA C)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
C.A.O. LIBERTY	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 220,00	€ 11,00
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	Confezione da 50 grammi	€ 222,00	€ 232.00	€ 11,60
C.A.O. OLD IRONSIDE	Confezione da 50 grammi	€ 222,00	€ 232,00	€ 11,60
C.A.O. INDIPENDENCE	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 220,00	€ 11,00
C.A.O. PATRIOT FLAKE	Confezione da 50 grammi	€ 218,00	€ 220,00	€ 11,00
TORBEN DANSK KENTUCKY-USA	Confezione da 50 grammi	€ 208,00	€ 216,00	€ 10,80
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE – 1,6	Confezione da 50 grammi	€ 198,00	€ 208,00	€ 10,40

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

sigari naturali;

punch petit punch (confezione 5 pezzi);

cuaba diadema (confezione da un pezzo).

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 232

02A07285

DECRETO 27 maggio 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle A e C, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle A e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CHESTERFIELD K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 2,60
CHESTERFIELD K.S. FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 1,30
CHESTERFIELD K.S. FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 2,60
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 1,30
CHESTERFIELD LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 2,60
GOLDEN AMERICAN CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 100,00	€ 2,00
GOLDEN AMERICAN CLASSIC LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 100,00	€ 2,00
L&M FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 150,00	€ 3,00
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 116,00	€ 135,00	€ 2,70
LARK FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 150,00	€ 3,00
MARLBORO 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 151,00	€ 157,50	€ 3,15
MARLBORO 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 151,00	€ 157,50	€ 3,15
MARLBORO FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 1,55
MARLBORO FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO LIGHTS FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO LIGHTS SOFT	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO LIGHTS 100'S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 151,00	€ 157,50	€ 3,15
MARLBORO LIGHTS 10	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 1,55
MARLBORO MEDIUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MARLBORO MEDIUM	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 1,55
MERCEDES 100'S SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 150,00	€ 3,00
MERCEDES SPECIALLY MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 150,00	€ 3,00
MERIT BIANCA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MERIT LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 148,50	€ 150,00	€ 3,00
MERIT LIGHTS KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MERIT LIGHTS KS 10	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 1,49
MERIT ULTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 148,50	€ 150,00	€ 3,00
MERIT ULTRA LIGHTS KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MERIT UNO	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS EXTRA LIGHTS 100'S	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS (ULTRALEGGERA) 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
MURATTI AMBASSADOR EXTRA MILD FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 155,00	€ 3,10
MURATTI AMBASSADOR FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 155,00	€ 3,10
MURATTI AMBASSADOR FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 155,00	€ 3,10
MURATTI AMBASSADOR ULTRA MILD KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 155,00	€ 3,10
MURATTI SUPER LIGHTS SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 155,00	€ 3,10
NORTH POLE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 150,00	€ 3,00

SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
PHILIP MORRIS LIGHTS LEGGERA	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
PHILIP MORRIS ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 1,49
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 148,50	€ 150,00	€ 3,00
PHILIP MORRIS SUPER LIGHTS (SUPERLEGGERA) SLIM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 148,50	€ 150,00	€ 3,00
PHILIP MORRIS ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,00	€ 149,00	€ 2,98
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 131,00	€ 143,00	€ 2,86
SUPERKINGS ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 131,00	€ 143,00	€ 2,86

TABACCO da FUMO

(TABELLA C)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TRINCIATI PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DRUM	Confezione da 40 grammi	€ 87,00	€ 87,50	€ 3,50
DRUM EXCELLENT MILD SHAG	Confezione da 40 grammi	€ 87,00	€ 87,50	€ 3,50
DRUM EXTRA MILDE	Confezione da 40 grammi	€ 87,00	€ 87,50	€ 3,50
DRUM ULTRA MILDE SHAG	Confezione da 40 grammi	€ 87,00	€ 87,50	€ 3,50
GOLDEN VIRGINIA	Confezione da 40 grammi	€ 90,00	€ 92,50	€ 3,70

TRINCIATI PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CALEDONIAN GRAND RESERVE	Confezione da 50 grammi	€ 172,00	€ 178,00	€ 8,90
CALEDONIAN HIGHLAND CREAM	Confezione da 50 grammi	€ 172,00	€ 178,00	€ 8,90
CAPTAIN BLACK	Confezione da 50 grammi	€ 118,00	€ 130,00	€ 6,50
CLAN AROMATIC	Confezione da 50 grammi	€ 104,00	€ 110,00	€ 5,50
KENTUCKY BIRD	Confezione da 50 grammi	€ 112,00	€ 130,00	€ 6,50
SAIL AROMATIC CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	€ 114,00	€ 120,00	€ 6,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 231

02A07286

DECRETO 31 maggio 2002.

Norme disciplinanti l'accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale è stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, con il quale è stato emanato, sulla base dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 174 del 1998, che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, relativamente alle scommesse del CONI, e su sua proposta, nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, emanato il 15 giugno 2000, di concerto con il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state adottate, sulla proposta dell'UNIRE - Unione nazionale incremento razze equine, formulata con nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999, norme disciplinanti l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale è facoltà del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, che stabilisce l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente in particolare l'accettazione telefonica e telematica delle giocate, alle scommesse relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e da quelli riservati al CONI;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, in riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 25 marzo 1997, n. 59, è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, con contestuale soppressione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante, sulla base dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il regolamento di affidamento unitario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse;

Vista la nota del 1° ottobre 2001 con la quale il CONI ha chiesto l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attivazione dell'accettazione telefonica e telematica delle giocate relative alle scommesse sportive sulla falsariga di quella già attuata per le scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso il 31 maggio 2002;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 maggio 2002 che ha affidato al direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione della raccolta telefonica o telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Considerato che occorre emanare il provvedimento dirigenziale previsto dal citato decreto n. 156 del 2001 e dalla predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle competizioni sportive riservate al CONI e su quelle diverse dalle corse dei cavalli e dagli eventi sportivi organizzati dal CONI possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati, anche mediante apparati telefonici o telematici, con le modalità e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.

Art. 2.

Modalità di accettazione delle scommesse

1. La facoltà di cui all'art. 1 è subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale

intestato allo scommettitore medesimo. Il contratto reca l'informativa per il trattamento dei dati personali e indica specifiche modalità per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare per la raccolta e la conservazione dei dati acquisiti mediante apparati telefonici o telematici e per la gestione del conto personale, ed al principio di proporzionalità di cui all'art. 9 della stessa legge. Lo schema tipo dei contratti è prodotto all'Amministrazione finanziaria per i controlli relativi alla loro conformità al contenuto del presente decreto e della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze di cui costituisce attuazione.

2. Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonché dell'intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.

3. Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro acquisizione, registrazione e documentazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.

4. Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonché alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione, mediante l'indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema.

5. Il concessionario, titolare del trattamento dei dati personali, utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive finalità di gestione delle scommesse e adotta misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza dello scommettitore. Il concessionario fornisce, a titolo gratuito, i servizi occorrenti per l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.

6. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal presente decreto si applicano all'accettazione telefonica e telematica delle scommesse ippiche prevista dal decreto ministeriale 15 giugno 2000.

Art. 3.

Annullamento delle scommesse

1. Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere annullate.

Art. 4.

Vincite e rimborsi

1. Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, sono considerate come immediatamente contabilizzate e pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti o rimborsate e dei relativi importi.

Art. 5.

Modalità di rendicontazione

1. Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari, il concessionario deve metter a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate.

2. Il gestore del totalizzatore provvede, per ogni concessionario e con periodicità annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art. 1.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A07323

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Il Vignale» a r.l., in Sammichele.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 aprile 2001 e successivo accertamento del 30 novembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 5 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Il Vignale» a r.l., pos. n. 3919/165518, con sede in Sammichele, costituita per rogito notaio dott. Michele Costantini in data 28 dicembre 1978, repertorio n. 164009, registro imprese n. 10770, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2002

Il dirigente: BALDI

02A06800

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Airone» a r.l., in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° dicembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 5 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Airone» a r.l., pos. n. 8247, con sede in Minervino Murge, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Battista Brandi in data 2 dicembre 1997, repertorio n. 623, registro imprese n. 16010, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2002

Il dirigente: BALDI

02A06801

DECRETO 24 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Metalgrafica» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 ottobre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 5 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Metalgrafica a r.l.», con sede in Bari posizione n. 2470/129745 costituita per rogito notaio dott. Corrado Magarelli in data 1° ottobre 1973, repertorio n. 49235, registro imprese n. 7604, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 aprile 2002

Il dirigente: BALDI

02A06802

DECRETO 15 maggio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 10/2001 del 27 agosto 2001 con il quale è stata costituita, presso il comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989 per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 46 della citata legge;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. De Padova Pietro Gennaro in rappresentanza della C.N.A. di Cremona;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 15 aprile 2002 con la quale la C.N.A. di Cremona designa, in sostituzione del sig. De Padova, il sig. Nivio Mainardi;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Nivio Mainardi è nominato componente della commissione speciale di cui alla premessa, in rappresentanza della C.N.A. di Cremona, in sostituzione del sig. De Padova Pietro Gennaro dimissionario.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 15 maggio 2002

Il direttore: FILOSA

02A06627

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ferro C.A. S.c. a r.l.», in Sondrio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 9 marzo 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ferro C.A. S.c. a r.l.», con sede in Sondrio, codice fiscale n. 00668590144, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Sagone, nato a San Cataldo (Caltanissetta) il 7 maggio 1965, residente a Milano, via Bertinoro n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A06872

DECRETO 30 maggio 2002.

Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi da mantenere nel Paese, ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale è data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Ravvisata la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2003 ammontano a complessive tonnellate 14.971.768 di cui tonnellate 14.636.955 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2001 e tonnellate 334.813 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a complessive tonnellate 1.016.650 così suddivise:

cat. I: t 274.234;

cat. II: t 467.831;

cat. III: t 274.585.

3. Le quote incrementali AIE da aggiungere alle scorte derivanti dalle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2001 sono le seguenti:

cat. I: t 6.272;

cat. II: t 10.702;

cat. III: t 6.281.

4. Il quantitativo residuo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2001 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.931.862 così suddivise:

cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.575.550, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 3.495.609, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 79.941;

cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.951.425, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 6.795.959, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 155.466;

cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.404.887, di cui, per effetto di immissioni al consumo e/o esportazioni: tonnellate 3.328.737, e come quota aggiuntiva AIE: tonnellate 76.150.

Art. 2.

1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo è stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2001:

cat. I: 21,185298%;

cat. II: 21,886703%;

cat. III: 21,910293%;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 25% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2001:

cat. I: 2,2869%;

cat. II: 2,2876%;

cat. III: 2,2876%.

2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 verrà comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Nelle more dell'emanazione del provvedimento attuativo di cui agli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, vengono fissati temporaneamente i seguenti criteri per il mantenimento della scorta.

L'obbligo della scorta viene imposto in prodotti finiti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato *A* del decreto legislativo citato; è data facoltà ai soggetti tenuti al mantenimento della scorta, quando ciò sia ritenuto più rispondente alle esigenze aziendali, operare conversioni in greggio e/o sostituzioni tra prodotti finiti con le seguenti modalità:

a) le scorte obbligatorie di prodotti petroliferi derivanti da immissioni al consumo e/o esportazioni possono essere sostituite con oli greggi e/o semilavorati nella misura massima del 40% dell'obbligo imposto per le categorie I e II e del 50% dell'obbligo imposto per la categoria III a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita con t 1,294 di oli greggi e/o semilavorati;

b) esse possono inoltre essere sostituite con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre due categorie nella misura del 20% dell'obbligo imposto;

c) la quota di scorta destinata a raggiungere i quantitativi fissati dall'AIE può essere mantenuta, sino al 100% dell'obbligo imposto:

I. con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre due categorie;

III. con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con t 1,2 di oli greggi e o semilavorati;

III. con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

In ogni caso, i greggi e i semilavorati utilizzati per le trasformazioni di cui sopra devono avere caratteristiche qualitative tali che le rese di produzione assicurino le proporzioni percentuali di prodotti secondo la media delle rese di lavorazione ottenute nell'anno precedente.

I criteri di sostituzione e trasformazione delle scorte di cui al presente articolo saranno validi dal momento di costituzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno in corso e sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto negli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

Art. 4.

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 15 luglio 2002. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse.

2. Ogni successivo diverso riposizionamento delle scorte potrà essere disposto soltanto previa comunicazione al Ministero delle attività produttive secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 238 F del 22 maggio 1996.

3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino alla entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A07284

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 maggio 2002.

Integrazione all'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente le affinità tra i settori scientifico-disciplinari ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la ridefinizione dei settori scientifici-disciplinari;

Visto l'allegato *C* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 recante la corrispondenza tra le sigle precedenti (decreto ministeriale 26 febbraio 1999) e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari;

Visto l'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente le affinità tra i settori ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative;

Visto il parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

L'allegato *D* del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 citato nelle premesse deve intendersi integrato dalla individuazione di affinità del settore IUS/10-diritto amministrativo al settore IUS/09-istituzioni di diritto pubblico ai soli fini ed effetti della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A06711

DECRETO 20 maggio 2002.

Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari programmati a livello nazionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Visti il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la direttiva n. 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2002/2003 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MI.U.R.), avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

2. Le prove di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1, lettera *a)* consistono nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione ai corsi, di cui al comma 1, ha inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei seguenti giorni:

medicina e chirurgia 5 settembre 2002;

odontoiatria e protesi dentaria 6 settembre 2002;

medicina veterinaria 9 settembre 2002.

Art. 3.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza, per i corsi stessi.

2. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all'allegato *A* e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 10 settembre 2002. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 4.

1. Per l'accesso ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 e 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva n. 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U), la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

storia;

disegno e rappresentazione;

matematica e fisica.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 4 settembre 2002, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art. 5.

1. Per l'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1998, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

logica e cultura generale;

cultura storico-letteraria;

cultura scientifico-matematica

comprensione del linguaggio iconico-grafico.

3. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *C*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti venti quesiti per ciascuno dei predetti argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 11 settembre 2002, con inizio alle ore 10. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art. 6.

1. Nella valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
– 0,2 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi ai seguenti argomenti:

1) per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia; chimica; fisica e matematica.

2) per i corsi di laurea afferenti alla classe 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; storia; disegno e rappresentazione; matematica e fisica;

3) per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale; cultura storico-letteraria; cultura scientifico-matematica; comprensione del linguaggio iconico-grafico.

Art. 7.

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma dalla legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 8.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto, dagli atenei.

Art. 9.

1. Il M.I.U.R. si avvale del consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, CINECA, per la stampa, la predisposizione dei plichi individuali contenenti le singole prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'art. 2, in numero corrispondente alla stima comunicata dagli Atenei, e che ciascuno studente riceve al momento della prova, nonché per l'analisi dei relativi risultati.

2. Ogni plico predisposto contiene: un modulo per i dati anagrafici del partecipante; i quesiti relativi allo specifico corso di laurea; due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta sul fronte e sul retro il codice a barre di identificazione, per consentire allo studente di utilizzare il secondo modulo nel caso renda illeggibile il primo; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente inserisce il solo modulo valido delle risposte, e che viene consegnata alla commissione al termine della prova.

3. Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA delle scatole, contenenti il materiale predisposto. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni studente partecipante.

4. I bandi di concorso predisposti dagli atenei devono indicare che lo studente: può, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire nella busta vuota il solo modulo valido delle risposte ripiegato in modo che il codice a barre posto sul retro sia ben visibile all'interno della finestra. La commissione ha cura, in sua presenza, di sigillare tale busta.

5. Al termine delle prove di ammissione i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero degli studenti che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. prima della pubblicazione delle graduatorie, ancora sigillati così come consegnati presso la sede del CINECA.

6. Ogni università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA dei plichi sigillati contenenti gli elaborati. Il CINECA assicura la correzione degli stessi e la trasmissione telematica dei risultati per gli adempimenti successivi delle commissioni nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2002

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, MEDICINA VETERINARIA, CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

LOGICA E CULTURA GENERALE

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

BIOLOGIA

La chimica dei viventi.

I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua. Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.

Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.

La membrana cellulare e sue funzioni.

Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.

Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.

I tessuti animali.

Bioenergetica.

La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.

Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.

Fermentazione.

Riproduzione ed ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.

Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.

Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.

Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.

Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni. Ingegneria genetica e biotecnologie.

Onde elettromagnetiche: frequenze o lunghezze d'onda di onde radio, microonde, infrarossi, luce visibile, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, e cenni sulle loro proprietà.

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Corrente continua e alternata. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Conoscenza di pile e batterie (esistenza ed utilizzo). Effetti termici, cenni sugli effetti magnetici (e relative leggi) delle correnti elettriche continue.

MATEMATICA

Insiemi numerici e calcolo aritmetico: simboli matematici. Numeri naturali, numeri relativi, numeri razionali, numeri reali e retta numerica, ordinamento e confronto di numeri, ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà (tavola Pitagorica). Dai numeri decimali alle trazioni e viceversa. Proporzioni e percentuali. Potenze (con esponente intero positivo o negativo, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà.

Algebra classica: prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio. Scomposizione in fattori dei polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche. Equazioni algebriche razionali, intere o fratte. Disequazioni algebriche razionali, intere o fratte.

Funzioni: nozioni fondamentali (campo di esistenza, intersezioni con assi, segno) per lo studio di funzioni intere o fratte, esponenziali, logaritmiche, trigonometriche. Rappresentazione nel piano cartesiano delle funzioni sopra elencate. Funzioni reciproche. Funzioni inverse.

Trigonometria: misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Funzioni y=senx, y=cosx, y=tax e loro rappresentazione nel piano cartesiano. Formule goniometriche. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria euclidea: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometria, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici.

Geometria analitica: sistemi di riferimento, coordinate di un punto. Distanza fra due punti, distanza di un punto da una retta, punto medio di un segmento. Equazione della retta, della parabola, della circonferenza, dell'iperbole e dell'ellisse e loro rappresentazione su piano cartesiano.

Probabilità e statistica: probabilità di un evento. Eventi compatibili, incompatibili, dipendenti, indipendenti. Rappresentazioni grafiche dei dati statistici. Valori medi, statistici: media aritmetica, moda, mediana.

Ereditarietà e ambiente.

Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo.

Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.

Omeostasi. Regolazione ormonale.

L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

La risposta immunitaria.

Principali patologie nell'uomo.

Diversità tra i viventi.

Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.

I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.

Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi.

CHIMICA

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia: sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La chimica e la vita: cenni su: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici; cicli biologici del carbonio e dell'azoto; fotosintesi; effetto serra.

FISICA E MATEMATICA

Fisica.

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di unità di misura CGS, tecnico (o pratico) (ST) e internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 E 4S DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO, OVVERO AI CORSI LI LAUREA IN ARCHITETTURA (TAB. XXX O.D.U.).

Per l'ammissione ai corsi suddetti è richiesta una soddisfacente cultura generale, con particolari attinenze all'ambito storico, sociale e istituzionale, affiancata da capacità di lavoro su testi scritti di vario genere (artistico, letterario, storico, sociologico, filosofico, ecc.) e da attitudini al ragionamento logico-astratto sia in ambito matematico che linguistico.

LOGICA - CULTURA GENERALE

Le prove sono mirare ad accertare le capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; elaborare correttamente inferenze, implicazioni, conclusioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non giustificati rigorosamente.

I quesiti verteranno su testo di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

Quesiti relativi le conoscenze di cultura generale completano questo ambito valutativo.

STORIA

La prova è mirata ad accertare coerenti criteri generali di orientamento cronologico rispetto a protagonisti e fenomeni di rilievo storico (dell'Età antica, dell'alto e basso medioevo, dell'età moderna, dell'età contemporanea). Tali orientamenti storico-cronologici generali saranno verificati anche attraverso l'accertamento di conoscenze intrecciate alle specifiche vicende artistico-architettoniche (opere di architettura o correnti artistiche).

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE

La prova è mirata all'accertamento: della capacità di analizzare grafici, disegni, e rappresentazioni iconiche o termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione (piante, prospetti, assonometrie).

MATEMATICA E FISICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza di:

insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini e equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti);

nozioni elementari sui principi della meccanica: definizione delle grandezze fisiche fondamentali (spostamento, velocità, accelerazione, massa, quantità di moto, forza, peso, lavoro e potenza); legge d'inerzia, legge di Newton e principio di azione e reazione);

nozioni elementari sui principi della termodinamica (concetti generali di temperatura, calore, calore specifico, dilatazione dei corpi).

ALLEGATO *C*

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

LOGICA E CULTURA GENERALE

La prova è mirata all'accertamento della capacità di analizzare un testo sul piano lessicale, sintattico e logico; di individuare, interpretare, riformulare e connettere le informazioni fornite; di elaborare correttamente inferenze, conclusioni, implicazioni, scartando procedure ed esiti errati, arbitrari o non rigorosamente giustificati.

I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

CULTURA STORICO-LETTERARIA

La prova è mirata all'accertamento delle capacità di distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, di orientarsi nella cronologia degli eventi storici cruciali, di definire le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alle specificità dell'organizzazione politica, economica e sociale, di distinguere i principali fenomeni politico-culturali dell'età moderna.

La prova è mirata inoltre all'accertamento delle capacità di individuare le caratteristiche proprie di un genere letterario, di orientarsi nella collocazione storico-culturale di un testo classico italiano, di riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana.

CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

La prova è mirata all'accertamento della padronanza - estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari.

Biologia: la cellula, fondamenti di anatomia e fisiologia vegetale e animale con particolare riferimento all'uomo, genetica, varietà dei viventi, interazioni tra i viventi.

Chimica: la costituzione della materia, il sistema periodico degli elementi, legami chimici, reazioni chimiche, fondamenti di chimica inorganica e organica.

Fisica: le misure, fondamenti di cinematica, dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo.

Scienze della Terra: il sistema solare, la Terra, la tettonica, la cartografia, l'atmosfera, il clima, la litosfera, le acque dolci e salate.

Matematica: insiemi numerici e calcolo aritmetico (numeri naturali, relativi, razionali, reali; ordinamento e confronto di numeri; ordine di grandezza; operazioni, potenze, radicali, logaritmi), calcolo

algebrico, geometria euclidea (poligoni, circonferenza e cerchio, misure di lunghezze, superfici e volumi, isometria, similitudini ed equivalenze, luoghi geometrici), geometria analitica (fondamenti), probabilità e statistica (fondamenti).

COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO ICONICO-GRAFICO

La prova è mirata all'accertamento:

a) della capacità di analizzare grafici, disegni e, in generale, rappresentazioni iconiche (anche valutando i termini di corrispondenza rispetto all'oggetto rappresentato), di descriverli e di ricavarne informazioni;

b) della padronanza di nozioni elementari relative alla rappresentazione grafica di dati e al disegno tecnico (simbologia grafica, scale di rappresentazione strumenti per il disegno);

c) della capacità di analizzare, descrivere e interpretare testi figurativi ascrivibili a settori socio-culturali diversi (opere d'arte, messaggi pubblicitari, vignette umoristiche, ...).

02A07265

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Ungurianu Aurel Stefan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ungurianu Aurel Stefan ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dal sig. Ungurianu Aurel Stefan nato a Blaj (Romania) il giorno 14 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ungurianu Aurel Stefan è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06157

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Trifan Niculai di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Trifan Niculai ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dal sig. Trifan Niculai nato a Vadu Moldovei (Romania) il giorno 26 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Trifan Niculai è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06158

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rosca Ioana Cosmina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosca Ioana Cosmina ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Julia (Romania) dalla sig.ra Rosca Ioana Cosmina nata a Blaj (Romania) il giorno 1° marzo 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rosca Ioana Cosmina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06159

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Naydenova Todorova Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Naydenova Todorova Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1980 presso l'Istituto semisuperiore di Medicina di Vratza (Bulgaria) dalla sig.ra Naydenova Todorova Valentina nata a Vidin (Bulgaria) il giorno 26 febbraio 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Naydenova Todorova Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06160

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasilescu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasilescu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Vasilescu Daniela nata a Iasi (Romania) il giorno 5 ottobre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasilescu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06161

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mateica Anca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mateica Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alba Iulia (Romania) dalla sig.ra Mateica Anca nata a Blaj (Romania) il giorno 16 ottobre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mateica Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06162

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Costa Cavalcante Marcia Mary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Costa Cavalcante Marcia Mary ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado pleno em enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell' esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado pleno em enfermagem conseguito nell'anno 1998 presso l'Università Federale del Parà di Belem (Brasile) dalla sig.ra Costa Cavalcante Marcia Mary nata a Parà (Brasile) il giorno 10 dicembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Costa Cavalcante Marcia Mary è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06163

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wlosek Ewa Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wlosek Ewa Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il Liceo di formazione generale «Fr. Jozwiak Witold» di Lubartow (Polonia) dalla sig.ra Wlosek Ewa Dorota nata a Lubartow (Polonia) il giorno 17 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wlosek Ewa Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06164

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionel Magda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionel Magda ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Ionel Magda nata a Botosani (Romania) il giorno 23 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionel Magda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06165

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sheldon Mary Avon di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sheldon Mary Avon ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Australia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

l. Il titolo di fisioterapista conseguito nell'anno 1965 presso l'Università di Sidney (Australia) dalla sig.ra Sheldon Mary Avon nata a Toowomba - Queensland (Australia) il giorno 11 aprile 1944 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Sheldon Mary Avon è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomi, la professione di fisioterapista.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06166

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serrano Barcenilla Maria Begona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serrano Barcenilla Maria Begona ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera universitaria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 26 marzo 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera universitaria conseguito nell'anno 1997 presso la Universidad Nacional de Salta di Salta (Argentina) dalla sig.ra Serrano Barcenilla Maria Begona, nata a Donastia S. Seba (Spagna) il giorno 19 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serrano Barcenilla Maria Begona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06167

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Haxhiymeri Veronika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Haxhiymeri Veronika ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1976 presso la Scuola media superiore per infermieri di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Haxhiymeri Veronika, nata a Elbasan (Albania) il giorno 12 agosto 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Haxhiymeri Veronika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06168

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cano Vasquez Rosa Evangelina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cano Vasquez Rosa Evangelina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1993 presso l'Università statale «Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) dalla sig.ra Cano Vasquez Rosa Evangelina, nata a Lima (Perù) il giorno 29 marzo 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Cano Vasquez Rosa Evangelina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del-

l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06169

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Park Hyun Joo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Park Hyun Joo ha chiesto il riconoscimento del titolo di bachelor of science of nursing conseguito in Corea, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di bachelor of science of nursing rilasciato nel 1990 dalla facoltà infermieristica dell'Università Cattolica della Corea di Seoul (Corea) alla sig.ra Park Hyun Joo nata a Seoul (Corea) il giorno 20 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Park Hyun Joo è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06170

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Doci Mimoza di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Doci Mimoza ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola superiore privata di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Doci Mimoza nata a Elbasan (Albania) il giorno 13 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Doci Mimoza è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06171

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sullcahuaman Merino Celia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sullcahuaman Merino Celia ha chiesto il riconoscimento del titolo di obstestriz conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di obstetriz conseguito nell'anno 1982 presso l'Università statale di «San Cristobal de Huamangà» di Ayacucho dalla sig.ra Sullcahuaman Merino Celia, nata a Apurimac (Perù) il giorno 13 novembre 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Sullcahuaman Merino Celia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06172

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Celikovic Bahira di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Celikovic Bahira ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Bosnia Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato nel 1999 dalla Scuola di medicina di Tuzla (Bosnia Erzegovina) alla sig.ra Celikovic Bahira, nata a Humci (Bosnia Erzegovina) il giorno 1° settembre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Celikovic Bahira è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06173

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ramic Amela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ramic Amela ha chiesto il riconoscimento del titolo di krankenschwester conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 26 marzo 2002;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di krankenschwester rilasciato nel 1996 dalla Scuola per infermieri di Darmstadt (Germania) alla sig.ra Ramic Amela, nata a Tuzla (Bosnia Erzegovina) il giorno 1° gennaio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ramic Amela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06174

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sinani Veronika di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sinani Veronika ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Sinani Veronika nata a Mertiraj (Albania) il giorno 25 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sinani Veronika è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06107

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Muhametaj Floresha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale la sig.ra Muhametaj Floresha ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione

all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Muhametaj Floresha nata a Mallakaster (Albania) il giorno 10 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Muhametaj Floresha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06108

DECRETO 10 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kapo Elona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kapo Elona ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermeria dell'Università tecnologica «Ismail Qemal Vlora» di Valona (Albania) dalla sig.ra Kapo Elona nata a Valona (Albania) il giorno 24 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kapo Elona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06109

DECRETO 10 aprile 2002.

Rettifica al decreto del 18 ottobre 2001 relativo al riconoscimento di titolo di studio estero della sig.ra Kotvica Branka quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Kotvica Branka è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la data di nascita dell'interessata si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La data «5 maggio 1974» di cui al decreto direttoriale del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 2001, è rettificata in «6 maggio 1974».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06179

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quispe Chavarria Nidia Elizabeth di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quispe Chavarria Nidia Elizabeth ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en obstetricia conseguito nell'anno 1992 presso la Universidad Nacional Mayor de San Marco di Lima (Perù) dalla sig.ra Quispe Chavarria Nidia Elizabeth, nata a Lima (Perù) il giorno 28 agosto 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Quispe Chavarria Nidia Elizabeth è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06175

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bari Mirela Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bari Mirela Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Bari Mirela Florentina nata a Focsani (Romania) il giorno 18 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bari Mirela Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06089

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cibotar Marcu Valentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cibotar Marcu Valentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Cibotar Marcu Valentina nata a Focsani (Romania) il giorno 20 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cibotar Marcu Valentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06090

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sares Ana Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sares Ana Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Sares Ana Mihaela nata a Buzau (Romania) il giorno 17 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sares Ana Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06091

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra David Eugenia Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra David Eugenia Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra David Eugenia Mihaela nata a Focsani (Romania) il giorno 19 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra David Eugenia Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06092

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Viciu Madalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Viciu Madalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Viciu Madalina nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Viciu Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06093

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Stanciu Sorin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Stanciu Sorin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dal sig. Stanciu Sorin nato a Mihaileni (Romania) il giorno 24 maggio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Stanciu Sorin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06094

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rusu Nadia Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rusu Nadia Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Rusu Nadia Mihaela nata a Botosani (Romania) il giorno 26 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rusu Nadia Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06095

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Florescu Baltaret Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Florescu Baltaret Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tirgoviste (Romania) dalla sig.ra Florescu Baltaret Maria nata a Pucioasa (Romania) il giorno 26 giugno 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Florescu Baltaret Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06096

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chifan Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chifan Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Botosani (Romania) dalla sig.ra Chifan Cristina nata a Bilca (Romania) il giorno 18 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chifan Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06097

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jezierska Katarzyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jezierska Katarzyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1997 presso il liceo medico di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Jezierska Katarzyna, nata a Poddebice (Polonia) il giorno 26 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jezierska Katarzyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06344

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grzasko Gugolka Dorota Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grzasko Gugolka Dorota Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso il liceo medico di Janow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Grzasko Gugolka Dorota Ewa, nata a Jarocin (Polonia) il giorno 5 dicembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grzasko Gugolka Dorota Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06345

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Morzdzynska Cieloch Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Morzdzynska Cieloch Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1981 presso il liceo medico di Dzierzoniow (Polonia) dalla sig.ra Morzdzynska Cieloch Dorota, nata a Zabkowice Slaskie (Polonia) il giorno 4 maggio 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Morzdzynska Cieloch Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06346

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dovleac Larisa Cornelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dovleac Larisa Cornelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 2001 presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina (Romania) dalla sig.ra Dovleac Larisa Cornelia, nata a Dragasani (Romania) il giorno 25 giugno 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dovleac Larisa Cornelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06347

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Toth Livia Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toth Livia Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Toth Livia Gabriela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 25 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toth Livia Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06348

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ionica T. Georgiana Simona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionica T. Georgiana Simona ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 2001 presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina (Romania) dalla sig.ra Ionica T. Georgiana Simona, nata a Dragasani (Romania) il giorno 13 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionica T. Georgiana Simona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06349

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gogelea C. Ecaterina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gogelea C. Ecaterina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Petrosani (Romania) dalla sig.ra Gogelea C. Ecaterina, nata a Vulcan (Romania) il giorno 8 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gogelea C. Ecaterina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06350

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tohaneanu Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tohaneanu Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Tohaneanu Liliana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 settembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tohaneanu Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06351

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Dragomir Bogdan Aurelian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dragomir Bogdan Aurelian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Alexandria (Romania) del sig. Dragomir Bogdan Aurelian, nato a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 19 marzo 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dragomir Bogdan Aurelian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06352

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Grigore Aurelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Grigore Aurelia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Grigore Aurelia, nata a Stanilesti (Romania) il giorno 30 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Grigore Aurelia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06353

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Radu Virgiliu Cristinel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Radu Virgiliu Cristinel ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent recuperare si balneofizioterapie conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent recuperare si balneofizioterapie conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Galati (Romania) dal sig. Radu Virgiliu Cristinel, nato a Tecuci (Romania) il giorno 13 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Radu Virgiliu Cristinel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06354

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Draghici Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Draghici Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Draghici Gabriela, nata a Tecuci (Romania) il giorno 13 dicembre 1976,è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Draghici Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06355

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petrea Aura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Petrea Aura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Petrea Aura, nata a Tirgu Bujor (Romania) il giorno 18 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Petrea Aura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06356

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bica Nicoleta Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bica Nicoleta Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical general conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical general conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Caracal (Romania) dalla sig.ra Bica Nicoleta Cristina,

nata a Caracal (Romania) il giorno 6 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bica Nicoleta Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06357

DECRETO 17 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boerescu Lorena Ioana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boerescu Lorena Ioana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Boerescu Lorena Ioana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 13 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boerescu Lorena Ioana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06358

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cardena Ylaquijo Teofila Augusta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cardena Ylaquijo Teofila Augusta ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Cardena Ylaquijo Teofila Augusta, nata a Arequipa (Perù) il giorno 28 agosto 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cardena Ylaquijo Teofila Augusta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06359

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Terrazas Cano Yesenia Caterine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Terrazas Cano Yesenia Caterine ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria nell'anno 2000 presso l'Università nazionale San Augustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Terrazas Cano Yesenia Caterine, nata a Arequipa (Perù) il giorno 9 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Terrazas Cano Yesenia Caterine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06360

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana, nata a Arequipa (Perù) il giorno 30 dicembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Salas Guillen Mariela Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06361

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Torres Silva Francisca Dery di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Torres Silva Francisca Dery ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università nazionale San Agustin, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Torres Silva Francisca Dery, nata a Arequipa (Perù) il giorno 1° marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Torres Silva Francisca Dery è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06362

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arenas Chavez Mariela Betty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arenas Chavez Mariela Betty ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992 presso l'Università Cattolica di Santa Maria, facoltà di infermeria, di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Arenas Chavez Mariela Betty, nata a Arequipa (Perù) il giorno 7 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arenas Chavez Mariela Betty è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06363

DECRETO 6 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Susanne Wahrlich di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Susanne Wahrlich, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeutin» conseguito in Germania il 21 ottobre 1986, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che la formazione seguita dall'istante ed il diploma dalla stessa esibito rientrano nella citata previsione normativa:

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 febbraio 2002 ai sensi del citato art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Susanne Wahrlich è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo «Physiotherapeutin», conseguito in Germania il 21 ottobre 1986 dalla sig.ra Susanne Wahrlich, nata a Tübingen il giorno 16 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A06260

DECRETO 22 maggio 2002.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad espletare le attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza in data 26 marzo 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 12 aprile 2002 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198 recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 9 novembre 1994, n. 694 che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro sanità che ha disposto, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autonzzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n.91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda unità locale socio sanitaria n. 6 di Vicenza, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari, prelevati da cadavere a scopo terapeutico, in Italia o importato gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari debbono essere eseguite presso la sala operatoria di cardiochirurgia dell'Ospedale civile «San Bortolo» azienda unità locale socio-sanitaria di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Fabbri dott. Alessandro direttore responsabile dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'Ospedale «S. Bortolo» di Vicenza;

Francesco Campanile dirigente medico dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'Ospedale «S. Bortolo» di Vicenza;

Brunelli dott. Massimo dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'Ospedale «S. Bortolo» di Vicenza;

Magagna dott. Paolo dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'Ospedale «S. Bortolo» di Vicenza;

Piccinin dott.ssa Caterina dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'Ospedale «S. Bortolo» di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Veneto non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A07283

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 maggio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia, in Palermo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mandato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 5566 del 18 aprile 2002, dell'Agenzia del demanio filiale di Palermo, con la quale ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari ubicati nel Palazzo della Zecca, ove ha sede la scrivente direzione compartimentale;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento della scrivente direzione compartimentale è da attribuire alla disinfestazione dei locali ubicati in piazza Marina n. 2 nella giornata di venerdì 26 aprile 2002;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b),* del succitato decreto legislativo;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dall'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia, dell'Agenzia del territorio, ubicata in piazza Marina - Salita Intendenza n. 2 - Palermo, nella giornata del 26 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 maggio 2002

Il direttore compartimentale f.f.: VITA

02A06626

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 16 maggio 2002.

Trattative private: offerte anomale. (Determinazione n. 9/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti riguardanti l'applicabilità della procedura di esclusione automatica di cui all'art. 21, comma 1-*bis* della legge n. 109/1994 e s.m. alle gare informali che precedono l'affidamento a trattativa privata.

Considerato:

L'art. 21, comma 1-*bis* della legge n. 109/1994 e s.m. - ultimo periodo - dispone: «Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.».

Pur essendo inserita in un articolo esclusivamente dedicato all'asta pubblica ed alla licitazione privata,

detta disposizione ha fatto nascere perplessità circa la sua applicazione anche nel caso di trattativa privata, questione che ha carattere generale.

Preliminarmente va osservato che la ratio della disciplina delle offerte anomale è quella di tendere al contemperamento di due interessi: l'opportunità di assicurare all'amministrazione l'aggiudicazione al prezzo più basso e l'esigenza di impedire che offerte troppo esigue, apparentemente idonee a realizzare il maggior risparmio di spesa, risultino in realtà poco convenienti, determinando irregolarità nell'esecuzione e contenzioso spesso ampio e costoso.

Il meccanismo di esclusione delle offerte ritenute incongrue costituisce pertanto principio di carattere generale, volto a garantire la serietà del procedimento e posto a garanzia dell'amministrazione in applicazione del più generale principio secondo cui le parti, nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo la buona fede.

Il diniego di assegnazione per eccessivo ribasso, infatti, tende al perseguimento dell'interesse pubblico per la corretta esecuzione delle opere, dovendosi evitare che le imprese, indotte ad elevare in misura abnorme i ribassi per assicurarsi i lavori, tendano poi a riequilibrare il sinallagma contrattuale frapponendo difficoltà in fase esecutiva, con inevitabili ricadute in termini di corretta realizzazione delle opere e di rispetto dei tempi contrattuali; il meccanismo di esclusione delle offerte anomale risulta pertanto coerente con lo svolgimento di procedure di gara, ove l'osservanza dei princìpi fondamentali che ad esso sovrintendono (della concorrenza fra gli imprenditori, della parità di trattamento dei concorrenti nonché della continuità della gara), tende ad assicurare il prezzo più congruo garantendo nel contempo la procedura da interventi estranei o favoritismi.

La trattativa privata può essere impiegata soltanto in casi particolari e, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 109/1994 sopra citata, deve essere preceduta da gara informale o ufficiosa; questa disposizione ha l'intento di procedimentalizzare anche la trattativa privata.

Pur se la giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata ad applicare alle cosiddette gare informali tuffi i princìpi (*par condicio*, segretezza delle offerte...) elaborati con riferimento alle gare ad evidenza pubblica, ed anche se la giurisprudenza penale ritiene configurabile anche nelle gare informali il reato di turbativa d'asta, tuttavia va evidenziato che il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è da mettere in relazione con l'aggiudicazione da effettuarsi sulla base delle offerte dei concorrenti senza alcun intervento di valutazione, fatto salvo per gli appalti sopra soglia comunitaria, mentre, nel caso di trattativa privata, diritti ed obblighi per l'amministrazione e per il privato scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto. Alla conclusione delle gare non è, infatti, attribuito l'effetto di aggiudicazione, e quindi il valore di conclusione del contratto, bensì solo quello di individuazione del miglior offerente, con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il contratto, con un'ampia discrezionalità di valutazione circa il corrispettivo.

Occorre peraltro considerare che l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, al comma 3, prevede che «la stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta». Detta norma va interpretata nel senso che le condizioni più vantaggiose sono valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante e comunque senza applicare le procedure delle offerte anomale e che solo l'impresa prescelta, e non anche tutte quelle partecipanti, deve documentare i propri requisiti di qualificazione, rispondendo tale dettato normativo ad esigenze di snellezza e celerità della procedura.

Dalle considerazioni svolte segue che nei casi di gara informale che precede gli appalti a trattativa privata non sussistono le condizioni per l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.

Roma, 16 maggio 2002

Il presidente: GARRI

02A06710

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2002.

Modifiche al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato. Correzione di errore materiale.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che nel testo delle modificazioni al regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche introdotte con DPCNR n. 016114, in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001 si riscontra, all'art. 17, comma 2, una denominazione non corretta delle lettere: *b), a) b)*, anziché *b), c), d)*;

Riscontrato che tale non corretta denominazione è dovuta ad errore materiale compiuto nella verbalizzazione del testo delle modifiche approvato dal consiglio direttivo nella riunione del 28 dicembre 2001 e poi trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto che l'evidenza del mero errore materiale commesso risulta dal testo originariamente approvato dal consiglio direttivo nella riunione del 28 giugno 2001, che recava la corretta denominazione delle lettere dell'art. 17, comma 2, nonché dal suo confronto con il testo approvato nella riunione del 28 dicembre 2001, allorché le modifiche al regolamento furono definitivamente approvate in seguito alle osservazioni del MIUR;

Riscontrata, sulla base del verbale della riunione del 28 dicembre 2001, la volontà del consiglio direttivo di mantenere inalterato il testo delle modifiche così come approvato nella riunione del 28 giugno 2001, e ritenuto che sarebbe ultronea l'adozione del procedimento formale previsto per le modifiche regolamentari al solo fine di correggere un mero errore materiale;

Dispone:

1. Si proceda alla correzione dell'errore materiale contenuto nel testo delle modifiche all'art. 17, comma 2, del regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli di personale, nonché delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio nazionale delle ricerche, approvate nella riunione del consiglio direttivo del 28 dicembre 2001, emanate con DPCNR n. 016114, in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302, in data 31 dicembre 2001, nel senso che la corretta denominazione delle lettere è: *b) c) d)*. La successione delle lettere e il testo di ciascuna di esse restano immutati.

2. Sia trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* il testo dell'art. 17, comma 2, del regolamento, corretto ai sensi del punto 1, riportato in allegato, ai fini della pubblicazione di apposito «avviso di rettifica».

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MARINI

02A06484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», in Cuneo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Insieme per educare», con sede in Cuneo.

02A06474

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto religioso «Famiglia Monastica Fraternità di Gesù», con sede in Firenze.

02A06475

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in Bisceglie

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 maggio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, con sede in Bisceglie (Bari).

02A06476

Estinzione della Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 maggio 2002, viene estinta la Parrocchia del Beato Nunzio Sulprizio, con sede in Napoli/Piscinola.

Il provvedimento di estinzione dell'ente avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A06477

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27835-XV.J(2359) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore rosso;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore verde;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore blu;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore giallo;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore pioggia oro salice;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore viola;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore giallo tremolante;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore oro;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore sfera;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore pioggia bianca;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore bianco;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore arancione;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore tremolante bianco;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore turchese;

sfera giuliani strobo calibro 400 effetto colore multicolore;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27839XV.J(2363) del 12 aprile 2002, i manufatti esplosivi denominati:

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore rosso;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore verde;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore blu;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore giallo;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore pioggia oro salice;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore viola;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore giallo tremolante;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore oro;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore sfera;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore pioggia bianca;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore bianco;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore arancione;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore tremolante bianco;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore turchese;

sfera giuliani strobo calibro 150 effetto colore multicolore;

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti) - loc. Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A06478 - 02A06479

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Crispano (Napoli) con deliberazione n. 71 del 28 settembre 1990 esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Rosa Amitrano, del rag. Alfonso Guadagni e del rag. Antonio Guarino per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 13453/Gab./VI Sett. del 30 luglio 2001, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Alfonso Guadagni è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Guglielmo My.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2002 il dott. Guglielmo My è stato nominato ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Alfonso Guadagni.

02A06797

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Ascoli Piceno

Con decreto interministeriale n. 1229 datato 22 aprile 2002 è disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato degli immobili demaniali denominati ricovero 1 - ricovero 2 - ricovero 3 siti nel comune di Ascoli Piceno riportati nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1 foglio 49 mappali 11 - 12 - 13 N.C.T. per una superficie rispettivamente di mq 8 - 33 - 96 ramo Difesa Esercito.

02A06795

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 31 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9387
Yen giapponese	116,39
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,64050
Corona svedese	9,1070
Franco svizzero	1,4644
Corona islandese	85,77
Corona norvegese	7,4780
Lev bulgaro	1,9521
Lira cipriota	0,57897
Corona ceca	30,418
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,60
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5815
Lira maltese	0,4107
Zloty polacco	3,7783
Leu romeno	31447
Tallero sloveno	225,4898
Corona slovacca	43,670
Lira turca	1357000
Dollaro australiano	1,6514
Dollaro canadese	1,4382
Dollaro di Hong Kong	7,3216
Dollaro neozelandese	1,9441
Dollaro di Singapore	1,6758
Won sudcoreano	1139,96
Rand sudafricano	9,1903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A07535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Dinamica a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Dinamica a r.l.» n. posizione 2253/123427, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Vito Padolecchia, in data 18 dicembre 1972, repertorio n. 78357) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A06803

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epitomax»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 229 del 13 maggio 2002

Titolare A.I.C.: J. C.Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti, 23, Cap. 20093, Italia, codice fiscale n. 09876740151.

Medicinale: EPITOMAX.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche, modifica schema posologico.

L'autorizzazione all'immissione in commercio modificata come di seguito indicata: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Epitomax» è indicato come terapia aggiuntiva per adulti e bambini nelle epilessie parziali semplici o complesse, nella sindrome di Lennox-Gastaut nelle epilessie generalizzate con crisi tonico-cloniche.»

Viene inoltre autorizzata la modifica dello schema posologico consistente nell'utilizzo di una dose giornaliera di 200-400mg (anziché 200-600 mg) e di una dose iniziale di 25-50 mg (anziché 50 mg) con raggiungimento della dose terapeutica con incrementi progressivi di 25-50 mg (anziché 50 mg).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032335010 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032335022 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032335034 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032335046 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032335059 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

A.I.C. n. 032335061 - «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07322

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare del Levante S.p.a., in Bari.

Si comunica che in data 4 maggio 2002 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare del Levante S.p.a., con sede nel comune di Bari, disposta con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 29 dicembre 2000, a seguito della restituzione dell'azienda alla gestione ordinaria. Nel corso dell'assemblea dei soci della banca del 4 maggio 2002 è stata approvata la modifica della denominazione sociale in Banca meridiana società per azioni (Gruppo bancario Veneto banca).

02A06789

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo Nomentana - Mentana, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mentana.

Si comunica che in data 11 maggio 2002 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo Nomentana - Mentana, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mentana (Roma), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 luglio 2001, a seguito della liquidazione volontaria della stessa e della cessione delle attività e passività alla Banca di credito cooperativo di Roma, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

02A06790

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BRINDISI

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brindisi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 580, con delibera di Giunta n. 39 del 22 aprile 2002, ha nominato il dott. Eupremio Carrozzo, vice segretario generale dell'Ente, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dott. Nicola Roncone.

02A06794

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 15 aprile 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Trasferimenti dei crediti di € 4.822,77 ed € 32.822,77 dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 15, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Trasferimenti dei crediti di € 4.822,77 ed € *32.822,77* dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione», leggasi: «Trasferimenti dei crediti di € 4.822,77 ed € *32.917,07* dall'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente nazionale per l'addestramento del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione».

02A06792

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651128/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.